



Informativa per la clientela di studio
del 28 settembre 2019

Ai gentili Clienti
Loro sedi

OBBLIGO DI DENUNCIA FISCALE PER LA VENDITA DI ALCOLICI

Nel 2017 era stata prevista l'**esclusione degli esercizi pubblici, di quelli di intrattenimento pubblico, degli esercizi ricettivi e dei rifugi alpini dall'obbligo di denuncia di attivazione e dalla correlata licenza rilasciata dall'Ufficio delle dogane**, di vendita di prodotti alcolici, consentendo ai suddetti esercenti di non essere più censiti dalle dogane.

Con la legge **58/2019**, è stato **ripristinato l'originario obbligo al fine di monitorare** soggetti economici operanti in un settore d'imposta ad elevata tassazione.

A seguito della **reintroduzione della denuncia fiscale per la vendita dei prodotti alcolici** l'Agenzia delle dogane ha previsto che:

- **gli operatori che nel periodo dal 29 agosto 2017 al 29 giugno 2019 hanno avviato l'attività** presentando la comunicazione preventiva al SUAP in detto lasso temporale (nel quale era stata prevista l'esclusione dall'obbligo di denuncia per la vendita di alcolici) **dovranno presentare** la denuncia di attivazione di esercizio di vendita **all'Ufficio delle dogane territorialmente competente** in materia di accisa **entro il 31 dicembre 2019**; sul sito dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è reperibile il **modello di denuncia di avvenuta attivazione** predisposto per il caso di specie, seguendo il percorso www.adm.gov.it – dogane – in un click – accise – modulistica;
- anche gli esercenti che hanno effettuato la **comunicazione preventiva al SUAP in data anteriore al 29 agosto 2017** e non hanno completato il procedimento tributario di rilascio della licenza per l'intervenuta soppressione dell'obbligo di denuncia, **sono tenuti a presentare la denuncia di attivazione all'Ufficio dogane entro il 31 dicembre 2019**;
- per quanto riguarda, invece, gli operatori in esercizio antecedentemente alla data del 29 agosto 2017 ed in possesso della licenza fiscale di vendita di prodotti alcolici, **non sono tenuti ad alcun ulteriore adempimento**, in quanto la licenza in precedenza rilasciata mantiene piena efficacia.

Se nel periodo di vigenza della soppressione dell'obbligo di denuncia sono **intervenute variazioni nella titolarità dell'esercizio di vendita**, l'attuale gestore deve **procedere all'aggiornamento della licenza di esercizio** dandone tempestiva comunicazione al competente Ufficio delle dogane; lo stesso Ufficio è deputato a ri-

Sede legale e uffici:

TAGLIO DI PO (RO) - via Milite Ignoto n° 51

T. 0426 346429 r.a. - F. 0426 662322

info@studio-duo.it - www.studio-duo.it



STUDIO DUÒ
DOTTORI COMMERCIALISTI
REVISORI LEGALI

cevere eventuali richieste di duplicato della licenza fiscale nei casi di smarrimento o distruzione.

Si ricorda inoltre che **per le attività di vendita iniziate dal 30 giugno 2019, la comunicazione da presentare allo Sportello unico all'avvio della vendita al minuto o della somministrazione di alcolici vale quale denuncia**. In altri termini, la presentazione della comunicazione preventiva allo SUAP assorbe la denuncia e **l'autorità comunale sarà tenuta alla trasmissione della stessa all'Ufficio delle dogane**.

Le attività di vendita di prodotti alcolici che avvengono nel corso di sagre, fiere, mostre ed eventi simili a carattere temporaneo e di breve durata, atteso il limitato periodo di svolgimento di tali manifestazioni, **permangono non soggette all'obbligo di denuncia fiscale**.

La finalità della disposizione di cui all'oggetto è quella di garantire all'Amministrazione finanziaria la **possibilità di presidiare la filiera distributiva dei prodotti alcolici**: tale obiettivo presuppone che gli esercizi di vendita abbiano **sede fissa od operino in forma permanente o comunque stagionale**.

Studio Duò

Sede legale e uffici:

TAGLIO DI PO (RO) - via Milite Ignoto n° 51

T. 0426 346429 r.a. - F. 0426 662322

info@studio-duo.it - www.studio-duo.it